

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Reg. int. 7

PROCEDURA APERTA, EX ART 60 DEL D.L.GS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO, CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO DI 48 MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI. CIG 926515796C. VERBALE SESTA SEDUTA.

L'anno duemilaventitre, addì 23 del mese di gennaio alle ore 11,37 in Monza, Palazzo Municipale - sala riunioni CUA - si svolge la seduta relativa alla procedura indicata in epigrafe in seduta pubblica.

Premesso:

- che in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 952 del 10/6/2022 e n.1124 del 4/7/2022, è stata indetta la procedura aperta, mediante Sintel - ID n. 157658947 - per l'affidamento dell'appalto, con ridotto impatto ambientale, del servizio globale di manutenzione e gestione del verde pubblico per un periodo di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni;

- che il valore complessivo presunto dell'appalto è pari a € 16.118.369,46 oltre I.V.A. come di seguito specificato:

- per il periodo di anni 4: € 7.248.152,00 oltre I.V.A. a base di gara (di cui quota a canone € 5.516.000,00 oltre I.V.A. e quota extra canone € 1.732.152,00 oltre I.V.A.) + € 144.963,04 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo della manodopera è pari a € 3.405.896,38;

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017516/2023 del 30/01/2023

Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»

Firmatario: GABRIELE CRISTINI, ALBERTO GNONI, LOREDANA PISACANE, ANTONELLA SABATINI

- per eventuale rinnovo di ulteriori anni 4: € 7.248.152,00 oltre I.V.A. a base di gara (di cui quota a canone € 5.516.000,00 oltre I.V.A. e quota extra canone € 1.732.152,00 oltre I.V.A.) + € 144.963,04 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo della manodopera è pari a € 3.405.896,38;
 - per eventuale proroga di mesi 6: € 906.019,00 oltre I.V.A. a base di gara (di cui quota a canone € 689.500,00 oltre I.V.A. e quota extra canone € 216.519,00 oltre I.V.A.) + € 18.120,38 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo della manodopera è pari a € 425.737,05;
 - per eventuale svolgimento servizi analoghi di cui all'art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti: € 400.000,00 oltre I.V.A. + € 8.000,00 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; L'importo della manodopera è pari a € 66.572,59;
- che l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che entro il termine fissato nel bando di gara (h. 12,00 del 26/09/2022) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n.6 offerte, che vengono riportate secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma, con il numero di protocollo informatico (ID) attribuito da Sintel:
1. CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL - MILANO - in R.T.I. con CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA;
 2. ISAM S.r.l.- ROMA;
 3. CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. - ROMA - in R.T.I. con INTERGEOS S.r.l.;

4. CS&L CONSORZIO- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CAVENAGO DI BRIANZA (MB) in R.T.I. con DEMETRA S.C.S. ONLUS - DEMETRA SPECIALIST SRL;

5. EUROAMBIENTE S.r.l. - PISTOIA (PT);

6. TI-EFFE Service S.r.l. in R.T.I. con Malacrida AVC S.r.l. e BARONCHELLI S.r.l.;

- che in data 27/09/2022 si è tenuta la prima seduta pubblica in cui si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa di:

- R.T.I. CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL / CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA Soc. Coop. Soc. - ammesso con riserva;

- ISAM S.r.l. - ammesso con riserva;

- R.T.I. CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. / INTERGEOS S.r.l. ammesso con riserva, dando atto che la documentazione amministrativa delle consorziate non è stata esaminata;

- che in data 25/10/2022 è stata fissata la seconda seduta pubblica per il proseguimento dell'esame della documentazione amministrativa di:

-CS&L CONSORZIO- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE in R.T.I. con DEMETRA S.C.S. ONLUS e DEMETRA SPECIALIST S.r.l.: ammesso con riserva;

-EUROAMBIENTE S.r.l.: AMMESSO;

-TI-EFFE Service S.r.l. in R.T.I. con Malacrida AVC S.r.l. e BARONCHELLI S.r.l.: ammesso con riserva;

- che in data 28/11/2022 si è svolta la seduta riservata per lo scioglimento delle riserve;

- che in data 6/12/2022 si è svolta la seduta riservata per il prosieguo dello scioglimento delle riserve;

- che in data 22/12/2022 si è svolta la seduta riservata per concludere lo scioglimento delle riserve;
- che in data odierna si svolge la seduta pubblica per comunicare l'esito dello scioglimento delle riserve;
- che è stato previsto che, come stabilito da A.N.A.C. nel Bando Tipo n. 1/2021 aggiornato con Delibera n. 154/2022, le sedute pubbliche si sarebbero svolte da remoto in modalità telematica mediante videoconferenza;
- che per poter partecipare alla videoconferenza, gli operatori economici sono stati invitati a fornire, mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura" o mediante mail all'indirizzo appalti@comune.monza.it, entro le h. 09,30 del 23/01/2023, il nominativo, la delega e l'indirizzo mail del soggetto che intende partecipare.

Entro il suddetto termine sono pervenute le richieste di: Consorzio stabile A.L.P.I. SCARL, Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente E Territorio Soc. Cons. A R.L., TI-EFFE Service, CS&L CONSORZIO- società cooperativa sociale, Euroambiente Srl.

Partecipano, pertanto, alla presente seduta pubblica, il dott. Mattia Bertaglia, delegato dal Consorzio stabile A.L.P.I. SCARL, il dott. Salvatore Gucciardi, delegato da Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente E Territorio Soc. Cons. A R.L., la dott.ssa Cinzia Nevini, delegata da Euroambiente Srl, non risulta collegato l'operatore economico CS&L, società cooperativa sociale, seppur ha presentato richiesta.

Viene richiesto al pubblico, presente mediante collegamento *TEAMS*, di

attivare le telecamere e di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di identificare i soggetti presenti e accertare la riconducibilità del soggetto alla delega presentata.

Tutto ciò premesso, sono collegati in videoconferenza, mediante l'applicativo *Teams*, l'arch. Alberto Gnoni Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza, il R.U.P. dott. agr. Gabriele Cristini, Responsabile del Servizio Gestione del Verde del Comune di Monza, mentre la dott.ssa Antonella Sabatini e la dott.ssa Loredana Pisacane del Servizio Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza, in qualità di testimoni, sono presenti in Sala C.U.A..

Viene comunicato agli operatori economici partecipanti alla seduta che le risultanze dell'attività espletata dal R.U.P., relativamente allo scioglimento delle riserve, sono contenute nei verbali prot. n. 220011/2022, n. 220275/2022, n. 11168/2023, a cui si rimanda per il contenuto integrale e che di seguito, comunque, si riporta:

R.T.I. CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL / CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA Soc. Coop. Soc: con nota prot. n. 186132 del 19/10/2022, la stazione appaltante ha proceduto sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, assegnando al concorrente il termine perentorio del 25/10/2022.

Il concorrente ha riscontrato nei termini con nota prot. n. 187418 del 21/10/2022, procedendo alla integrazione di quanto richiesto mediante dichiarazione nella quale la cooperativa Azalea Onlus ha precisato di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al numero MI136550 prot. n. 152090/2021 del 21/12/2021 con validità dal 14/1/2022 al 14/1/2032 per la categoria 2-bis, allegando la copia del provvedimento

di iscrizione.

AMMESSO.

R.T.I. CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A.R.L. / INTERGEOS S.r.l.: con nota prot. n. 186127 del 19/10/2022, la stazione appaltante ha proceduto ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 assegnando al concorrente il termine perentorio del 25/10/2022.

Il concorrente ha riscontrato nei termini le richieste della stazione appaltante con nota prot. n. 188698 del 24/10/2022.

In merito alla dichiarazione resa dal Consorzio Stabile 3 Emme ai sensi dell'art. 80, ~~co. 5, lett. c), e bis), e ter)~~ del D. Lgs. n. 50/2016, è stato prodotto (in copia) il ~~provvedimento prot. ASP1/T2/23.06.20/0003186/EU del 25/6/2020~~, rispetto al quale è stato richiesto un ulteriore chiarimento in relazione ~~alle motivazioni sottese alla risoluzione per mutuo consenso~~

Con nota prot. n. 0220035 del 13/12/2022, la stazione appaltante ha proceduto -nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio- a richiedere ulteriori precisazioni, assegnando al concorrente il termine perentorio del 21/12/2022.

Il Consorzio 3 Emme ha riscontrato nei termini la richiesta della stazione appaltante con nota prot. n. 0225817 del 21/12/2022, producendo ~~la nota del 4/6/2020 indirizzata ad Autostrade per l'Italia S.p.A. contenente le motivazioni sottese alla richiesta di scioglimento per mutuo consenso del vincolo contrattuale relativo al contratto applicativo~~. Dalla lettura del citato documento emerge ~~che il Consorzio Stabile 3 Emme è in fase di~~ ~~analisi della situazione, di una diversa situazione dello stato~~

dei luoghi, in particolare, in sede di primo sopralluogo il Consorzio aveva dichiarato di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative, della disponibilità ed ubicazione delle aree, ma successivamente in data 17/7/2019, in fase di sopralluogo per la programmazione dei lavori, veniva rilevata l'impraticabilità delle aree di lavoro, rese inaccessibili a causa delle piene provocate da un torrente, la necessità di una bonifica e di un consolidamento non previsto nel progetto iniziale con conseguente modifica del progetto e ulteriore stima di sovrapprezzo, per tali motivazioni il Consorzio chiedeva lo scioglimento del vincolo contrattuale per mutuo consenso o una maggiorazione economica del corrispettivo. A seguito di ciò, il committente con nota prot. ASP/127/23.06.20/0003186/LEU ha comunicato che "... appurate e confermate le motivazioni ivi esposte, nulla osta alla risoluzione per mutuo consenso del contratto derivato ..."; pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate e del riconoscimento, da parte della stazione appaltante, delle difformità progettuali, il precedente dichiarato non è caratterizzato da elementi di gravità tali da incidere negativamente sulla moralità professionale dell'operatore economico *de quo*.

INTERGEOS S.r.l. (nota di richiesta prot. n. 186127/2022; riscontro nota prot. n. 188698/2022).

Rispetto alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, c. 4, lett. e), e bis), del D. Lgs. n. 50/2016, dall'esame della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio, si rileva che la Intergeos S.r.l. è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 17.200,00

per illecito commesso da un ex amministratore. La sentenza motiva l'accoglimento delle diminuzioni di pena in ragione del documentato e intervenuto risarcimento del danno, nonché risultando che l'autore dell'illecito ha agito nel prevalente interesse personale, senza vantaggi per la società ("l'ex amministratore ha posto a disposizione della Intergeos la somma di euro 52.171,00 ..." "... l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio senza che l'ente rappresentato ne abbia tratto un vantaggio personale..."). Il Tribunale ha ritenuto anche di non applicare né la sanzione interdittiva né la confisca. Inoltre, la Intergeos, in data 18/2/2016, ha rimosso l'amministratore coinvolto, che ha manifestato la volontà di procedere al pagamento della sopra indicata sanzione pecuniaria.

Per le motivazioni sopra evidenziate, si ritiene che quanto dichiarato non sia connotato da elementi di gravità tali da incidere negativamente sulla moralità professionale dell'operatore economico *de quo*.

Rispetto al requisito di capacità tecnica dichiarato dalla Intergeos S.r.l., sono state richieste precisazioni (nota prot. n. 186127/2022 e n. 220035/2022) cui è stato dato riscontro con note prot. n. 188698/2022 e 225817/2022.

Rispetto al requisito di capacità tecnica dichiarato dalla INTERGEOS S.r.l., sono stati prodotti i Certificati di Regolare Esecuzione relativi ai contratti n. 5685 del 15/10/2015, n. 6001 del 15/10/2015 e contratti n. 4281 del 5/10/2015 contenenti il riferimento ai servizi analoghi relativi alla manutenzione del verde svolti nel triennio 2018-2019-2020.

Consorziate G.S.A. Gestione Servizi Ambientali S.r.l. e Giustiniana S.r.l.:

con nota prot. n. 206115 del 21/11/2022, la stazione appaltante ha proceduto ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 assegnando il termine perentorio del 25/11/2022.

Le consorziate hanno riscontrato nei termini la richiesta della stazione appaltante con note del 25/11/2022 prot. n. 209372/2022 e prot. n. 209699/2022.

Giustiniana S.r.l. ha precisato l'oggetto dei servizi analoghi dichiarati dando evidenza della corrispondenza degli stessi a quanto richiesto nel disciplinare di gara al punto 6.3 lett. a) e precisato nei chiarimenti messi a disposizione dalla stazione appaltante.

G.S.A. Gestione Servizi Ambientali S.r.l.: ha correttamente dettagliato la manutenzione del verde.

AMMESSO.

CS&L CONSORZIO- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE in R.T.I. con DEMETRA S.C.S. ONLUS e DEMETRA SPECIALIST S.r.l.: con nota prot. n. 206121 del 21/11/2022, la stazione appaltante ha proceduto ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, assegnando al concorrente il termine perentorio del 25/11/2022.

Il concorrente con nota del 23/11/2022 (prot. n. 207318) ha riscontrato nei termini, producendo la garanzia provvisoria già costituita, datata e sottoscritta digitalmente anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, le relative certificazioni di qualità di cui all'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ed il modello "*Global verde mod. RTI*" relativo all'atto di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione il Raggruppamento, anch'esso datato e sottoscritto digitalmente in data

inneso in data posteriore all'evento.

Trattandosi di una violazione di natura contravvenzionale, tenuto conto del valore non elevato dell'ammenda e della documentazione relativa al ripristino dello stato dei luoghi, si ritiene che l'illecito dichiarato non sia connotato da elementi di gravità tali da incidere negativamente sulla moralità professionale dell'operatore economico *de quo*.

In merito alle penali dichiarate e comminate da AMA nell'ambito dell'appalto del "servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento o presso aree di trasferimento di rifiuti organici, multimateriale, leggero, cassette in plastica, vetro, carta e cartone..." esaminata la documentazione prodotta dal concorrente, esaminati gli atti del Giudizio Civile pendente dinanzi al Tribunale di Roma (N.R.G. 3550/2020), si ritiene che quanto dichiarato non assuma rilievo ostativo alla partecipazione in quanto:

- 1) l'applicazione letterale della previsione contrattuale è stata ritenuta dal C.T.U. riconducibile "alla individuazione di una penale per mancato singolo passaggio oggettivamente sproporzionata rispetto al prezzo contrattuale del singolo passaggio..." determinando, a parere del C.T.U., una rimodulazione dell'importo della penale;
- 2) l'appalto, nell'ambito del quale sono state comminate le citate penali, è di natura diversa da quello oggetto del presente affidamento;
- 3) la controversia pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma (N.R.G. n. 3550/2020) concerne specifiche attività di esecuzione contrattuale di natura tecnica strettamente connesse a modalità prestazionali di svolgimento del "servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli

~~impianti di trattamento o presso aree di trasferimento di rifiuti organici,
multimateriale, leggero, cassette in plastica, vetro, carta e cartone ...~~

Con nota prot. n. 220311 del 14/12/2022 sono state richieste alcune precisazioni in relazione alla dichiarazione resa dalla ISAM S.r.l. ai sensi dell'art. 80, ~~c. 5, lett. c), c-bis), c-ter~~ del D. Lgs. n. 50/2016, cui il concorrente ha dato riscontro con nota del 19/12/2022 prot. n. 223165.

In merito alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, c. 5, ~~lett. c), c-bis), c-ter~~ del D. Lgs.n. 50/2016, è stato precisato che ~~dal controllo ex art. 335 del c.p.p. del 23/6/2022 un procedimento non risulta più presente nel citato certificato attestante le iscrizioni nel Registro Notizie di Reato.~~

Rispetto alle ulteriori ~~due pendenze dichiarate~~, è stato specificato con ~~riferimento alla natura dei fatti, che la stessa è coperta da segreto istruttorio, essendo in corso la fase delle indagini~~ sulla base di ciò il concorrente viene ammesso, con la precisazione che, in caso di aggiudicazione, verranno espletati nuovi controlli finalizzati all'accertamento della presenza o meno delle circostanze sopra indicate e degli sviluppi.

In data odierna, viene, altresì, chiuso il procedimento ~~di esclusione~~ ~~avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.~~

AMMESSO.

TI-EFFE Service S.r.l. in R.T.I. con Malacrida AVC S.r.l. e BARONCHELLI S.r.l.: con nota prot. n. 206133 del 21/11/2022, la stazione appaltante ha proceduto ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, assegnando al concorrente il termine perentorio del 25/11/2022.

Con nota prot. n. 209796/2022, il concorrente ha riscontrato nei termini le richieste della stazione appaltante, precisando le motivazioni sottese al calcolo dell'importo della cauzione provvisoria costituita mediante bonifico e manifestando la volontà alla integrazione della quota mancante. Con nota prot. n. del 13/12/2022, in applicazione della giurisprudenza amministrativa, *ex multis* Consiglio di Stato n. 399/2020, è stato richiesto di integrare l'importo della cauzione provvisoria mediante bonifico bancario, cui il concorrente ha dato riscontro con nota prot. n. 226566/2022, procedendo alla integrazione dell'importo mancante mediante bonifico.

Rispetto agli ulteriori motivi di riserva, il concorrente con nota prot. n. 209796/2022 ha evidenziato quanto segue.

TI-EFFE Service S.r.l.

Con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, ~~lett. e),~~ ~~del D. Lgs. n. 50/2016~~, si richiama l'art. 80, c. 11 della medesima fonte di regolazione, che espressamente esclude l'applicabilità del medesimo art. 80 per il caso ~~di azienda sottoposta a sequestro ed affidata ad un Amministratore Giudiziario;~~ nel caso in esame, in data ~~16/5/2022,~~ ~~è stato disposto il sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale di TI-EFFE Service S.r.l., delle quote ed è stato nominato un custode delle quote e Amministratore Giudiziario della società,~~ sul punto l'art. 80, c. 11, del D. Lgs. n.50/2016 espressamente stabilisce: *“Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 [ora trasfuso nell'art. 240 bis c.p.; n.d.a.] o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”.

Evidenziato che è scopo ~~precipuo del sequestro e della nomina dell'Amministratore Giudiziario~~ di consentire la prosecuzione dell'impresa sequestrata o confiscata, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n.159/2011, si evidenzia che anche ~~il Giudice delle Indagini Preliminari~~ nel ratificare la nomina dell'Amministratore Giudiziario, ha espressamente previsto che ciò fosse volto a “garantire la continuità dell'attività d'impresa ed evitare ~~la perdita di valore del compendio sequestrato~~”.

Pertanto, si ritiene l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, ~~lett. c), e bis), e ter)~~ del D. Lgs. n. 50/2016.

Rispetto al requisito di capacità tecnica dichiarato, la TI-EFFE Service S.r.l. ha precisato i servizi relativi alla manutenzione del verde.

MALACRIDA A.V.C. S.r.l.

Con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, ~~lett. a)~~, del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto alla richiesta di cui al punto 1) e al punto 3) della nota prot. n. 206133 del 21/11/2022, assolvendo all'obbligo informativo, si evidenzia che trattasi ~~di precedenti verificatisi in ambito di contratti pubblici di natura diversa (servizio di spargimento fondi salini, lamatura, ammasso e rimozione e trasporto della neve dalle vie, piazze, ecc ...)~~ rispetto alle prestazioni oggetto del presente

appalto. Nell'ambito delle due vicende, di cui una (provvedimento prot. n. 2735/2021), sfociata in un accordo transattivo, sono state valutate le circostanze di fatto che hanno determinato la risoluzione (debiti in materia di esecuzione del servizio neve) che sono risultate non pertinenti a minare l'integrità morale e professionale del concorrente.

Sul punto, e non da ultimo, coerentemente, le Linee Guida n. 6 dell'Anac hanno chiarito che, ~~queste ultime devono necessariamente essere state oggetto di iscrizione presso il Casellario della medesima Autorità con rilevanza di detta iscrizione per un periodo non superiore ai 3 anni.~~ queste ultime devono necessariamente essere state oggetto di iscrizione presso il Casellario della medesima Autorità con rilevanza di detta iscrizione per un periodo non superiore ai 3 anni.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 4 della nota prot. n. 206133 del 21/11/2022, si precisa che trattasi di una risoluzione del 20/3/2019, avvenuta, pertanto, ben oltre il triennio da computarsi tenendo conto sia della data della risoluzione sia di quella di pubblicazione del bando, trovando applicazione il limite di operatività posto dall'art. 57, § 7 della direttiva 2014/24/UE, con conseguente impossibilità di rilevare nei confronti della società l'inadempimento trattandosi di vicende professionali datate.

Pertanto, essendo il provvedimento di risoluzione del 20/3/2019 ed essendo stato pubblicato il bando di gara della procedura *de qua* in data 29/7/2022, risulta decorso il termine triennale come *ut supra* stabilito dalla direttiva eurounitaria e dall'art. 80, c. 10-bis, del D. Lgs. n. 50/2016. Rispetto alle dipendenze fiscali, l'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l. ha precisato le date dei provvedimenti di rateizzazione che risultano antecedenti alla data di pubblicazione della procedura di gara in

argomento.

Con riferimento ai n. 3 contratti analoghi dichiarati quale requisito di capacità tecnica, l'impresa ha precisato che per i contratti conclusi con il Comune di Bernareggio e di Brugherio non è stato necessario procedere allo scorporo del valore dei servizi non analoghi; per il contratto concluso con il Comune di Bergamo, la mandante ha precisato il valore epurato dell'importo relativo alle prestazioni non analoghe. Pertanto, la mandante ha dettagliato la manutenzione del verde.

In merito all'ordinanza cautelare n. 33490/2016 RGNR sono stati richiesti
alcuni chiarimenti.

BARONCHELLI Costruzioni Generali S.r.l.:

Rispetto alle pendenze fiscali dichiarate, la mandante ha precisato le date dei provvedimenti di rateizzazione che risultano antecedenti alla data di pubblicazione del bando di cui alla procedura di gara in argomento.

In merito all'esclusione comminata dal Comune di Milano, si precisa che trattasi di un provvedimento del 14/6/2019 adottato, pertanto, ben oltre il triennio, da computarsi tenendo conto sia della data del provvedimento che di quella di pubblicazione del bando, trovando applicazione il limite di operatività posto dall'art. 57, § 7 della direttiva 2014/24/UE, con conseguente impossibilità di rilevare nei confronti della società l'inadempimento trattandosi di vicende professionali datate.

Pertanto, essendo il provvedimento del 14/6/2019 ed essendo stato pubblicato il bando di gara della procedura *de qua* in data 29/7/2022, risulta decorso il termine triennale come *ut supra* stabilito dalla direttiva eurounitaria e dall'art. 80 c. 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Rispetto alla richiesta di cui al punto 3) della nota prot. n. 206133 del 21/11/2022, sono stati richiesti alcuni chiarimenti.

Rispetto al provvedimento di esclusione adottato dal Comune di Como del 18/5/2021, si segnala che lo stesso è stato adottato per carenza dei requisiti speciali con riferimento a mezzi ed attrezzature richiesti per l'esecuzione dell'appalto del servizio neve. In merito, preso atto della regolare dichiarazione della stessa, si ritiene che l'esclusione *de qua* si riferisca - e si concluda - all'interno della procedura di gara in cui è maturata senza produrre un ulteriore effetto (c.d. a cascata) escludente nell'ambito delle altre, in adesione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui *"se un'amministrazione aggiudicatrice dovesse essere automaticamente vincolata da una valutazione effettuata da un terzo, le sarebbe probabilmente difficile accordare un'attenzione particolare al principio di proporzionalità al momento dell'applicazione dei motivi facoltativi di esclusione"*.

Rispetto ai n. 2 contratti analoghi dichiarati quale requisito di capacità tecnica, l'impresa ha precisato che nell'importo indicato non erano ricompresi i servizi non analoghi. Pertanto, la mandante ha dettagliato la manutenzione del verde.

Pertanto con nota del 13/12/2022 prot. n. 220298/2022 sono stati richiesti alcuni chiarimenti alle mandanti Malacrida AVC S.r.l. e Baronchelli Costruzioni Generali S.r.l., cui le citate società hanno dato riscontro con nota prot. n. 226566/2022.

Rispetto al precedente dichiarato da parte della Malacrida AVC S.r.l., il concorrente ha precisato di aver avviato l'azione per il risarcimento dei

danni, sottoscrivendo in data 3/3/2020, un atto di negoziazione assistita in cui il soggetto coinvolto si è impegnato a corrispondere la somma complessiva di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni e che il soggetto coinvolto non ha ricoperto cariche di gestore, di referente o di amministratore della citata società. Per tali motivazioni, tenuto conto del ruolo e delle azioni adottate, non sussistono motivi ostativi al prosieguo della partecipazione.

Inoltre, valutato positivamente l'assolvimento dell'onere dichiarativo, si evidenzia che trattasi di precedente rispetto al quale risulta decorso il termine stabilito dall'art. 80, c. 10-bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha confermato l'applicabilità del periodo triennale, da computarsi tenendo conto sia della data del provvedimento che di quella di pubblicazione del bando, trovando applicazione il limite di operatività posto dall'art. 57, § 7 della direttiva 2014/24/UE, con conseguente impossibilità di rilevare nei confronti della società come elemento ostativo alla partecipazione di vicende professionali ampiamente datate e, per tale ragione, insignificanti.

Pertanto, essendo stata l'ordinanza pubblicata in data 16/7/2019 ed essendo stato pubblicato il bando di gara della procedura *de qua* in data 29/7/2022, risulta decorso il termine triennale come *ut supra* stabilito dalla direttiva 2014/24/UE e dall'art. 80 c. 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016. Completano il quadro sopra delineato le misure di *self cleaning* intervenute prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (26/9/2022) e sono state indicate in sede di gara.

Vengono, in particolare, considerate misure rafforzative idonee ad evitare

l'esclusione sia le azioni di mutamento della compagine societaria mediante nomina dall'1/1/2021 di un nuovo legale rappresentante e sostituzione del direttore tecnico, sia l'approvazione, nel febbraio 2021, di un modello ex D. Lgs. n. 231/2001 mediante l'adozione di misure di carattere tecnico-organizzativo: monitoraggio delle commesse al fine di prevenire criticità nei cantieri; migliorare la predisposizione della partecipazione alle gare pubbliche anche mediante una ponderazione del ribasso da presentare in caso di aggiudicazione secondo il criterio del minore prezzo; verifica preventiva dei requisiti di affidabilità dei subappaltatori o delle imprese ausiliarie; riorganizzazione e potenziamento delle mansioni del personale nell'ambito delle gare pubbliche; misure tutte da considerarsi concrete e idonee a porre l'operatore economico nelle condizioni di prevenire illeciti e ad evitare il perpetrarsi di condotte illecite.

Rispetto al precedente dichiarato da parte della Baronchelli Costruzioni Generali S.r.l., il concorrente ha precisato che il soggetto coinvolto era un dipendente, quindi un soggetto che non ha ricoperto cariche di gestore, di referente o di amministratore della citata società. Per tali motivazioni, tenuto conto del ruolo, non sussistono motivi ostativi al prosieguo della partecipazione.

Inoltre, valutato positivamente l'assolvimento dell'onere dichiarativo, si evidenzia che trattasi di precedente rispetto al quale risulta il termine stabilito dall'art. 80, c. 10-bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha confermato l'applicabilità del periodo triennale, da computarsi tenendo conto sia della data del

provvedimento che di quella di pubblicazione del bando, trovando applicazione il limite di operatività posto dall'art. 57, § 7 della direttiva 2014/24/UE, con conseguente impossibilità di rilevare nei confronti della società come elemento ostativo alla partecipazione di vicende professionali ampiamente datate e, per tale ragione, insignificanti.

Pertanto, essendo stata l'ordinanza pubblicata in data 16/7/2019 ed essendo stato pubblicato il bando di gara della procedura de qua in data 29/7/2022, risulta decorso il termine triennale come *ut supra* stabilito dalla direttiva 2014/24/UE e dall'art. 80 c. 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016. In data odierna, viene, altresì, chiuso il procedimento di esclusione, avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.

AMMESSO.

Prima di concludere la seduta, viene richiesto al pubblico presente di rendere eventuali dichiarazioni: nessun operatore economico ha nulla da far verbalizzare.

Si informa, altresì, che le successive operazioni di gara verranno espletate dalla Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale, che sarà pubblicata sia sul sito internet del Comune di Monza nella sezione Bandi di gara unitamente ai *curricula*, sia sulla piattaforma Sintel.

Le prossime operazioni di gara in seduta pubblica vengono rinviate ad una successiva seduta, la cui data ed ora verranno rese note mediante consueta convocazione, in cui la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla

piattaforma telematica che ne impedisce la modifica, la manomissione e/o integrazione.

Alle ore 11,42 termina la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P.

dott. agr. Cristini Gabriele

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

arch. Alberto Gnoni

I testimoni

dott.ssa Antonella Sabatini

dott.ssa Loredana Pisacane

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii